



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

Roma, 9 Luglio 2024

Audizione presso le Commissioni Finanze di Camera e Senato nell'ambito dell'esame dell'Atto del Governo n. 170 (Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di regime di adempimento collaborativo e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale)

Ai Presidenti e ai Componenti delle Commissioni Finanze di Camera e Senato

Stimatissimi,

nel ringraziare dell'invito in audizione, prima del testo dell'intervento del Consigliere nazionale Salvatore Cuomo, Componente della Commissione fiscalità INT, che sarà principalmente incentrato sul nuovo istituto del Concordato preventivo biennale, qualche breve riflessione sul comma 4 dell'art.2 dello schema del D.Lgs. oggetto di audizione e lo stralcio delle indicazioni sul CPB presentate il 28 marzo c.a. alla Commissione degli esperti sugli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

Articolo 2, comma 4,

apporta delle modifiche all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, prevedendo che, a decorrere dal 2025, l'accesso alla dichiarazione precompilata può essere effettuato, oltre che da un centro di assistenza fiscale o da un iscritto o un nell'albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale, anche da uno degli altri soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (ad esempio, società tra professionisti). Tali soggetti possono accedere, previa acquisizione di apposita delega da parte del contribuente, alle dichiarazioni dei redditi precompilate che devono essere presentate utilizzando il modello Redditi persone fisiche, per le quali non è previsto l'obbligo di rilascio del visto di conformità di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il comma sopra riportato evidenzia che le attività collegate alla gestione digitale degli adempimenti del contribuente, come la dichiarazione redditi precompilata, devono, per poter essere utilizzati da una platea ampia di contribuenti, essere gestiti da tutti gli intermediari fiscali abilitati e non solo da un parte di essi. Concetto da noi sostenuto da anni e ribadito sia al Governo che all'Amministrazione finanziaria. Preso atto con favore di tale ampliamento, riteniamo necessario

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997 al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale
Uffici di Rappresentanza

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840

Via Sistina n.121 – 00187 Roma

Via Adeodato Ressi n.16 – 20125 Milano

Ufficio di Presidenza

Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)

Tel. 0144325024 – email int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

che tale impostazione estensiva sia applicata anche all'apposizione del visto di conformità (c.d. visto leggero) che andrebbe esteso anche ai tributaristi qualificati ai sensi della Legge n.4/2013 e abilitati alla funzione di intermediario fiscale. Ciò anche in considerazione del fatto che il Consiglio di Stato ha rinviato alla Corte Costituzionale gli atti per la valutazione della norma, che attualmente limita l'abilitazione all'apposizione del visto di conformità agli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, agli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro e ai tributaristi iscritti al ruolo periti ed esperti in tributi.

Con deferenti ossequi.

*Per il Consiglio nazionale INT
Il Presidente
Riccardo Alemanno*

Stralcio della nota dell'Istituto Nazionale Tributaristi (INT) alla presentazione della metodologia di calcolo del Concordato Preventivo Biennale nel corso della riunione della Commissione ISA del 15 marzo c.a.

...omissis...

1. E' necessario chiarire l'esatto perimetro dei debiti tributari che dovranno essere presi in considerazione al fine della verifica della soglia di 5.000, la quale superata preclude l'accesso al CPB. Riteniamo corretto che debbano intendersi i soli debiti tributari iscritti a ruolo con relative sanzioni e gli interessi maturati, chiediamo altresì che venga reso disponibile tale dato tra quelli consultabili sul sito ADER così da rendere di più facile rilevazione l'eventuale superamento.
2. Chiarire se può essere motivo di decadenza il caso dell'inizio di una attività secondaria in concomitanza dell'attività originaria oggetto del CPB. Su questo punto si ritiene corretto disporre la fuoriuscita dal concordato dall'anno successivo all'inizio dell'attività aggiuntiva.
3. Con riguardo alle cause di decadenza, si propone di considerare non solo le attività direttamente interessate dall'evento meteo calamitoso che ne ha causato la riduzione del volume di affari, ma anche le aziende dell'indotto ad esse collegate ancorché situate in area geografica diversa da quella oggetto del "sinistro".
4. Nel merito della metodologia proposta considerando che gli ISA ancorché sempre più affinati negli anni restano pur sempre un riferimento e non un dato certo, l'obiettivo del 10 anziché dell'8, riferimento "premiabile" della prima stesura della norma, a nostro parere va oltre l'intendimento del Legislatore. Su questo punto si propone un graduale innalzamento del voto obiettivo di 0.5 punti ogni anno successivo all'avvenuto raggiungimento del risultato ISA 8, che può essere individuato

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997 al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale
Uffici di Rappresentanza

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840

Via Sistina n.121 – 00187 Roma

Via Adeodato Ressi n.16 – 20125 Milano

Ufficio di Presidenza

Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)

Tel. 0144325024 – email int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013

Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012

Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL

Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)

Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

come obiettivo base per coloro che non hanno conseguito tale risultato ed al quale poter applicare il meccanismo di "accompagnamento al obiettivo" proposto durante la riunione così da portarlo in due anni a tale risultato.

Si valuti inoltre una diminuzione dell'adeguamento per coloro che hanno un punteggio ISA nella fascia da 8 a 10.

5. In considerazione del peso del costo di riferimento degli addetti ed in particolare del personale dipendente, dato alla metodologia proposta, si ritiene che questa potrebbe essere l'occasione per sperimentare l'indicazione di non considerare il primo dipendente, ai fini del calcolo del reddito concordatario, in particolare per le micro attività.
6. Introdurre un'imposta sostitutiva per il maggior imponibile concordatario.
7. Togliere il vincolo dei 2.000,00 euro annuo come valore minimo reddituale.

...omissis...

Testo dell'intervento in audizione del rappresentante dell'Istituto Nazionale Tributaristi (INT)

Il Concordato Preventivo Biennale è un istituto su cui il Governo è evidente punti molto, introdotto con decorrenza 2024 nell'ambito dell'esercizio della delega al Governo alla Riforma Fiscale.

La bozza del decreto legislativo correttivo in osservazione contiene alcune novità che lo riguardano tra le quali:

- Le modalità di calcolo dell'acconto di Novembre per gli aderenti;
- l'introduzione di nuove cause di esclusione;
- l'invio del modello Redditi posticipato al 31 ottobre;

vogliamo soffermarci su questo ultimo punto in particolare a nostro parere insufficiente per il buon esito del provvedimento e ne spieghiamo qui il perché dal nostro punto di vista.

La campagna dichiarativi è partita già nei nostri studi ma in conseguenza dello stallo normativo e di prassi sia per l'attesa del decreto del MEF pubblicato lo scorso giugno che ha disposto le modalità operative di calcolo della proposta e l'attesa della formalizzazione delle novità contenute

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997
al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale
Uffici di Rappresentanza

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840

Via Sistina n.121 – 00187 Roma

Via Adeodato Ressi n.16 – 20125 Milano

Ufficio di Presidenza

Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)

Tel. 0144325024 – email int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

nel decreto correttivo annunciato, qui in esame, le società di software hanno iniziato a rilasciare i specifici aggiornamenti dei gestionali di studio finalizzati alla codificazione degli adempimenti connessi a questo istituto solo da pochi giorni, ad oggi stanno circolando le prime versioni beta di tali applicativi e non ancora da parte di tutte le case software.

Gli studi, anche i più piccoli, non potranno mai gestire con efficacia le decine di pratiche in cantiere con il solo software messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, sia funzionale per trattare il singolo caso ma che non ha le caratteristiche per supportare con automatismi efficaci le necessità di uno studio tributario, a prescindere dalla sua dimensione.

Questo è un aspetto non secondario da tenere in considerazione, ma quello che più preoccupa è il poco tempo a disposizione dei professionisti da poter dedicare ai clienti per la presentazione e l'analisi dei singoli casi.

- La presentazione
- La verifica delle cause ostative
- L'acquisizione dei dati necessari al calcolo
- La ponderazione dei vantaggi e svantaggi connessi all'adesione o meno

Tutto questo in un lasso di tempo che considerando la pausa feriale agostana decorrerà di fatto dalla ripresa delle attività degli studi ad inizio settembre, atteso che siamo già a luglio e il tempo di lavoro del mese è principalmente dedicato alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali ed alla formazione dedicata con pubblicazioni, convegni e webinar seguiti da colleghi professionisti e collaboratori di studio.

Si potrà al massimo dare inizio alla prima fase di presentazione del CPB inoltrando delle circolari di informazione alla clientela, approntate queste facendo fede al testo attualmente in bozza del decreto legislativo correttivo e pur sapendo che qualcosa potrà essere nel mentre modificato.

Anche a voler considerare che il decreto legislativo correttivo nel suo testo definitivo potrà essere pubblicato in Gazzetta entro fine luglio o comunque prima della sospensione feriale dei lavori sia del Governo che del Parlamento, ma anche di contribuenti e professionisti, si sarà formalmente evitato il problema connesso all'applicazione dello Statuto del Contribuente, ma non la questione di un tempo a disposizione veramente minimo per spiegare con l'attenzione dovuta al cliente le peculiarità della norma nella sua ultima versione.

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997 al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale
Uffici di Rappresentanza

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840

Via Sistina n.121 – 00187 Roma

Via Adeodato Ressi n.16 – 20125 Milano

Ufficio di Presidenza

Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)

Tel. 0144325024 – email int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

Il rischio è che almeno per il 2024 l'istituto si concretizzi in un flop quantomeno per i soggetti in regime fiscale ordinario-semplificato che, non avendo potuto assimilare con tranquillità dovuta la norma, non si sentano di rischiare di impegnarsi per un biennio.

Diverso a nostro parere il caso dei soggetti in regime forfettario che avendo l'opportunità di optare per un solo anno, potranno "rischiare" più a cuor leggero l'opzione dell'adesione per il solo 2024.

Il punto è che, come emerge dai commenti tra addetti ai lavori e dai corsi e convegni sul tema, ad oggi buona parte degli stessi professionisti non ha compreso del tutto la portata e le sfaccettature dello strumento e se chi deve "guidare" la platea dei contribuenti interessati nella scelta, per evitare rischi derivanti dalla scarsa conoscenza dovuta al poco tempo a disposizione, ne scongiurerà l'adesione, invocandone l'incertezza applicativa ed il ridotto appeal, il ripetersi di un insuccesso come accadde con il concordato Tremonti sarà di fatto un esito certo.

Ad oggi non è stato pubblicato alcun documento di prassi da parte dell'Agenzia delle Entrate la cui consultazione potrebbe porre fine ai dubbi su diversi punti non esattamente chiari della norma, in particolare il tema dell'esatta definizione del perimetro del "debito scaduto" di importo superiore ai 5000 euro la cui presenza determina l'impossibilità di aderire all'istituto.

La soluzione potrà essere a nostro parere quella di concedere quel mese in più di tempo con la presentazione del modello Redditi contenente il modulo di adesione entro il 30 novembre, l'unica che consentirebbe ai professionisti di fornire una più attenta consulenza al contribuente il quale potrà effettuare una scelta consapevole avendo avuto il giusto tempo per ponderare i pro e i contro del Concordato Preventivo con gli strumenti di conoscenza forniti dal proprio professionista di riferimento.

Chiudo l'intervento sul punto richiamando uno stralcio della Relazione Tecnica all'articolo 2 del decreto legislativo sottoposto al parere di Camera e Senato riportato alla sua pagina 8

"La proposta di cui al comma 6, lettera a), intende revisionare i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali come previste oggi dall'articolo 11 del D.lgs. n. 1/2024.

In particolare, la norma agisce sul termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni di imposte sui redditi e dell'IRAP che viene spostato dal 30 settembre al 31 ottobre, già dall'anno in corso 2024;

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997
al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale
Uffici di Rappresentanza

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840

Via Sistina n.121 – 00187 Roma

Via Adeodato Ressi n.16 – 20125 Milano

Ufficio di Presidenza

Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)

Tel. 0144325024 – email int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

Per la presentazione delle dichiarazioni IRES, tale termine è fissato all'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta."

Prosegue la Relazione riportando sottolineata questa nota:

"Dal punto di vista strettamente finanziario, non si ascrivono effetti tenuto conto della natura procedurale della norma, che mira a semplificare e agevolare le presentazioni delle dichiarazioni fiscali con l'estensione dei loro termini temporali ma non incide sull'ammontare del debito tributario."

Motivo in più per concedere il maggior tempo necessario proprio al fine del buon esito di questo nuovo istituto fin da questo primo anno di applicazione.

Passando ad alcune osservazioni più di dettaglio sul testo:

relativamente all'**articolo 2 lettera c)** permettete di manifestare l'apprezzamento della azione del Legislatore che si pone al passo con i tempi e non è freno alla diffusione delle nuove tecnologie anche in ambito tributario come la disposizione qui ritoccata riguardante la rilevazione dei corrispettivi.

per quanto all'**articolo 3 comma 1 lettera c)** si chiede di considerare l'opportunità di escludere dalla limitazione disposta le modifiche derivanti dai passaggi generazionali di cui all'articolo 3 comma 4-ter del TUS Testo Unico Successioni e donazioni che verrebbero ingiustamente penalizzati da questa disposizione

come pure in riferimento a quanto all'**articolo 3 comma 1 lettera i)** si valuti l'eventuale concessione al contribuente concordatario che incorra in una delle cause di decadenza di cui all'articolo 22 a seguito delle attività di compliance delle agenzie fiscali o comunque per l'azione spontanea dello stesso ad integrazione e rettifica delle dichiarazioni presentate per il triennio precedente di consentire allo stesso di poter chiedere di ricevere una nuova proposta di concordato riformulata dalla Agenzia delle Entrate sulla base dei dati aggiornati versando gli ulteriori importi dovuti.

Grazie per l'attenzione

Salvatore Cuomo

(Consigliere nazionale - Componente Commissione fiscalità INT)

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997 al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale
Uffici di Rappresentanza

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840

Via Sistina n.121 – 00187 Roma

Via Adeodato Ressi n.16 – 20125 Milano

Ufficio di Presidenza

Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)

Tel. 0144325024 – email int@istitutonazionaletributaristi.it